

ORIGINALE

Delibera n° 14
In data 29/04/2024



COMUNE DI GUIDIZZOLO

PROVINCIA DI MANTOVA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di 1^a convocazione-seduta Pubblica

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SECONDO PERIODO REGOLATORIO - BIENNIO 2024/2025 REDATTO AI SENSI DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2) DI ARERA

L'anno duemilaventiquattro, addì **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **17.30** nella residenza municipale, per riunione di Consiglio.

Eseguito l'appello risultano:

			Presenti	Assenti
1	Meneghelli Stefano	Sindaco	X	
2	Cobelli Chiara	Vice Sindaco	X	
3	Pozzi Fede	Consigliere	X	
4	Roverselli Adriano	Consigliere	X	
5	Beschi Mirko	Consigliere	X	
6	Stuani Cesare	Consigliere	X	
7	Giubelli Simone	Consigliere	X	
8	Fioravazzi Corrado	Consigliere	X	
9	Bottolli Roberto	Consigliere	X	
10	Azzini Laura	Consigliere	X	
11	Morselli Claudia	Consigliere	X	
12	Madella Luca	Consigliere	X	
13	Giubelli Gilberto	Consigliere	X	
			13	0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Sacchi Maurizio il quale, provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Giubelli Simone, nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Introduce l'argomento l'Assessore Mirko Beschi che cede la parola al dott. Loda, il quale spiega in modo puntuale, all'assemblea, come è stato definito il PEF 2024/2025.

Il consigliere Azzini chiede come verranno gestiti e impegnati i 20.000,00 € di costi di investimento previsti.

Risponde il Geom. Gennari rammentando la necessità della sostituzione della navetta.

Il consigliere Morselli chiede se questo PEF, in riduzione rispetto a quello dello scorso anno, comporterà, invece, un aumento dei costi nel prossimo futuro.

Il dr. Loda dichiara che la domanda è corretta; precisa, peraltro, che ARERA ha già previsto questa evenienza istituendo il cd. PEFA (PEF di affidamento) il quale servirà a riportare in equilibrio il sistema.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, commi 651 e seguenti della Legge n.147/2013, in cui si prevede che i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti assimilati e per la determinazione della tariffa siano stabiliti dalle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante *“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO, in particolare, l'Allegato “A” di detta delibera, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la delibera di ARERA n. 444/2019, recante *“Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”*;

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

VISTA la Deliberazione n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) con la quale è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, recante le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, che trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025;

VISTA la Determinazione n. 2/DRif/2021 del 4 novembre 2021 di ARERA *“Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del*

‘Servizio integrato dei rifiuti’ approvata con la Deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”, con la quale l’Autorità ha approvato i documenti, necessari per l’approvazione del PEF Tari 2022-2025;

VISTA la deliberazione ARERA n. 389/2023/R/RIF del 3 agosto 2023 ad oggetto: “AGGIORNAMENTO BIENNALE (2024-2025) DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2)”, mediante la quale l’Autorità ha definito i criteri e le modalità di aggiornamento biennale per il secondo periodo regolatorio 2024-2025, così come già previsto nella sopraccitata Delibera n. 363/2021;

VISTA la Determina ARERA 6 novembre 2023 n. 1/DTAC/2023 con la quale ARERA ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e le modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/rif e 389/2023/R/rif;

CONSIDERATO che la procedura di approvazione stabilita da ARERA (art. 7 deliberazione n. 363/2021/R/rif) prevede che l’Ente territorialmente competente, dopo aver ricevuto lo schema iniziale del PEF dal Gestore, provveda:

1. alla definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsto dal MTR-2;
2. alla redazione della relazione di accompagnamento al PEF 2024- 2025;
3. alla validazione del documento stesso mediante la verifica della completezza, coerenza e congruità dei dati;
4. alla trasmissione all’Autorità del PEF predisposto nel termine di 30 giorni dall’adozione delle pertinenti determinazioni, in quanto soltanto all’Autorità spetta l’approvazione finale del PEF;

RILEVATO che la richiamata Determina ARERA 6 novembre 2023 n. 1/DTAC/2023 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il biennio 2024-2025 del secondo periodo regolatorio;

CONSIDERATO che per la gestione della TARI tariffa corrispettiva occorre tenere presente che:

- l’applicazione della tariffa corrispettiva deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per il biennio 2024-25 del secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;

VERIFICATO che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell’MTR del primo periodo regolatorio;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe del corrispettivo TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2024-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il “limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

ATTESO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 27, del metodo MTR-2, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

CONSIDERATO inoltre che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF, dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte del Comune, sulla base della documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dal Comune;

CONSIDERATO che dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:

- a) il PEF pluriennale elaborato sulla base del Tool approvato con determina 6 novembre 2023 n. 1/DTAC/2023;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;
- c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema della citata determina;
- d) la delibera di approvazione delle tariffe del corrispettivo TARI da parte del Consiglio Comunale;

DATO ATTO:

- che l'Autorità richiede, se necessario, ulteriori informazioni e verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- che in caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione;

CONSIDERATO inoltre che, fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 della deliberazione n. 363/2021/R/rif, tra cui rientra il Comune di Guidizzolo per il pertinente PEF del Comune di Guidizzolo;

VISTO il PEF 2024-2025 costituito dai seguenti allegati:

- 1) Tool di calcolo (Determinazione 6 novembre 2023 n. 1/DTAC/2023: in esso sono contenuti i dati utilizzati dal gestore per la valorizzazione del PEF 2024-2025);
- 2) relazione di accompagnamento (Determinazione 6 novembre 2023 n. 1/DTAC/2023);
- 3) dichiarazione di veridicità del gestore ai sensi del DPR n. 445/2000 (6 novembre 2023 n. 1/DTAC/2023);

CONSIDERATO che dalla citata normativa emerge la necessità di provvedere all'approvazione delle tariffe del corrispettivo rifiuti (TARI) previa approvazione del piano finanziario, quale atto preliminare incidente nella determinazione delle stesse;

RICHIAMATA la deliberazione dell'ARERA n.15/2022/r/rif del 18 gennaio 2022 in materia di "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" e il relativo allegato a "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani", ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (di seguito: TQRIF);

CONSIDERATO che è stato individuato nello schema 1 "livello qualitativo minimo" il proprio posizionamento nella matrice degli schemi regolatori previsti dall'art. 3 dell'Allegato A "TQRIF" della Deliberazione n. 15/2022/R/rif., con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 26/03/2022;

CONSIDERATO che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, è ora disciplinata dall'art. 7 del metodo MTR-2;

DATO ATTO che la già citata deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif stabilisce che il PEF deve essere oggetto di validazione consistente in una verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni in capo all'Ente Territorialmente Competente o a un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore, nominato dallo stesso Ente Territorialmente Competente;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Guidizzolo non è presente e/operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 e dalla deliberazione ARERA n. 363/2021, sono svolte dal Comune.

RICHIAMATA la determinazione nr. 237/2024 Area Tecnica con la quale è stato affidato allo studio Tabarri – dott. Valeriano Ravelli, il servizio di supporto per la validazione del Piano Economico Finanziario del servizio di igiene urbana, in attuazione delle disposizioni di ARERA per quanto di competenza del Comune, al fine di garantire, considerata la complessità di interpretazione e l'evoluzione normativa, adeguati profili di terzietà ed una elevata professionalità interdisciplinare, indispensabile per esaminare tutti gli aspetti richiesti;

VISTO l'allegato "Piano Finanziario pluriennale 2024-2025 TARI" relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto in base ai criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i. nonché in base deliberazione ARERA n. 363/2021 "MTR-2" e delibera ARERA 389/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, il quale espone i seguenti costi al lordo delle detrazioni:

	2024	2025
Totale PEF	733.758,00	753.883,00

mentre i valori da utilizzare per il calcolo delle tariffe, considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI, risultano:

	2024	2025
Totale Quadro Tariffario	709.906,00	747.267,00
Parte Variabile	493.110,00	514.263,00
Parte Fissa	216.796,00	233.004,00

DATO ATTO che il predetto piano finanziario è composto da:

- 1) PEF 2024 modello ARERA;
- 2) Relazione di accompagnamento;
- 3) Autocertificazione Appendice 3 Del. 443/2019/R/RIF.

VISTI:

- il report di validazione del PEF 2024/2025 redatto ai sensi dell'art. 7.4 del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) di cui all'allegato A) alla deliberazione n. 363/2021/R/rif ARERA da parte dello Studio Tabarri – dott. Valeriano Ravelli, incaricati allo scopo, pervenuto al protocollo dell'Ente in data 22-04-2024 prot. 5270 e dato atto che lo stesso conclude con esito positivo la verifica effettuata dei seguenti aspetti:
- la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF con riferimento ai dati contabili del gestore;
- il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti;
- l'equilibrio economico finanziario della gestione;

- gli elaborati costituenti il PEF 2024-2025 sopra descritti;

RITENUTO per quanto sopra di potere approvare il “Piano Finanziario pluriennale 2024-2025 TARI” risultante dagli allegati come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021 “MTR-2”, e successivamente dalla delibera ARERA n. 389/2023/R/RIF e Determina ARERA N.1/DTAC/2023;

VISTO l'articolo 3, comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 25 febbraio 2022, n. 15, il quale prevede che “A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;

VISTI:

- l'art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'approvazione del presente atto, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe;
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i., nonché il cit. Regolamento comunale per l'applicazione della TARI.

Visti i pareri di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica 1, e di regolarità contabile, espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

TERMINATA la discussione il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione il punto, con il seguente esito:

consiglieri presenti n° 13, votanti n° 9, favorevoli n° 9, astenuti n° 4 (*Azzini, Morselli, Madella e Giubelli Gilberto*), i cui voti sono stati espressi per alzata di mano nei modi e nelle forme previste dalla legge;

DELIBERA

1. DI PRENDERE ATTO e di approvare le premesse costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. DI PRENDERE ATTO dell'esito positivo della procedura di validazione del “PEF pluriennale TARI 2024-2025”, come da verbale dello Studio dello Studio Tabarri – dott. Valeriano Ravelli, incaricato della procedura di validazione, registrato al protocollo comunale al nr. 5270 del 22-04-2024, allegato come parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. DI APPROVARE l'allegato Piano Economico Finanziario (PEF) pluriennale TARI 2024-2025, predisposto in base ai criteri citati in premessa e composto dalla seguente documentazione costituente parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - a) relazione di accompagnamento al PEF;
 - b) Piano economico finanziario PEF 2024-2025;
 - c) Dichiarazione di veridicità del Comune;
 - d) Atto di validazione;
4. DI PRECISARE che il PEF 2024-2025, calcolato in base alle regole del MTR-2, rispetta il limite di crescita delle entrate tariffarie di cui all'art. 4 del medesimo MTR-2 (allegato A della Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif – delibera ARERA n. 389/2023/R/RIF- Determina ARERA N.1/DTAC/2023);

5. DI CONSIDERARE che il proprio posizionamento nella matrice degli schemi regolatori previsti dall'art. 3 dell'Allegato A "TQRIF" della Deliberazione n. 15/2022/R/rif, è stato individuato nello schema 1 "livello qualitativo minimo";
6. DI TRASMETTERE ad ARERA il Piano Economico Finanziario 2024- 2025 validato e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, al fine di consentirne l'approvazione da parte dell'Autorità stessa (art. 7.6 della deliberazione ARERA 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif);
7. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia, Sezione di Brescia, entro il termine di 30 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuto piena conoscenza, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 9 del DPR 1199/71

Inoltre, stante la necessità e l'urgenza, con ulteriore e separata votazione

con n°13 consiglieri presenti, votanti n° 9, favorevoli n° 9, astenuti n° 4 (*Azzini Laura, Morselli, Claudia, Madella Luca e Giubelli Gilberto,*) i cui voti sono stati espressi per alzata di mano nei modi e nelle forme previste dalla legge;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 34, comma 4 del D.L.vo n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Responsabile dell'Area Affari Generali che copia del presente verbale è stato affisso all'albo pretorio comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi come previsto dall'art 124 del D.Lgs 267 del 18.08.2000.

IL RESPONSABILE

Immediata eseguibilità

REFERTO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto di legge il ventiseiesimo giorno dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 D.lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e ss.mm.ii

IL RESPONSABILE
